



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
16/84/SR16/C5**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE E CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RECANTE LA RIFORMA DELLE  
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63,  
COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, COME  
SOSTITUITO DALL'ARTICOLO. 51, COMMA 2, DELLA LEGGE 28  
DICEMBRE 2015, N. 221**

*Punto 16) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

La Conferenza delle Regioni, verificati i contenuti dello schema di decreto ritrasnesso il 5 luglio 2016, esprime parere favorevole con proposte e osservazioni di cui all'allegato.

La Regione Veneto condiziona l'espressione del parere favorevole allo stralcio delle parole "*ovvero delle strutture regionali comprese nel proprio distretto*" dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 12. Tali parole pongono nuovamente a carico delle Regioni oneri non quantificabili a priori né in termini economici, né in termini temporali.

Roma , 7 luglio 2016

## TOSCANA

all' accoglimento da parte del MATTM delle modifiche richieste agli art. 9 e 12 come sotto riportate e descritte;

all' inserimento nella narrativa esplicativa del DM (con gli opportuni adattamenti redazionali ma senza variazioni della sostanza del contenuto) di quanto riportato " nell' Appunto esplicativo " (inviato dal MATTM assieme alla proposta del 4 luglio 2016) ai capoversi numero 4, (*La legge nulla dice .....*) e 10 (*Tale ricognizione da svolgere ....*) al fine di avere un migliore inquadramento interpretativo delle disposizioni dell' articolato del DM

### **Art. 9 ~~15~~- Risorse strumentali ~~e~~ finanziarie**

1. Le risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali regionali di cui alla legge 183/1989 costituiscono la dotazione strumentale **e finanziaria** iniziale dell'Autorità di bacino a cui sono trasferiti tutti i diritti ad esse inerenti a far data dall'entrata in vigore del d.p.c.m. di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

#### COMMENTO

*Le disposizioni sulle risorse finanziarie sono già disciplinate nell' art. 11, non appare opportuno doppiare le disposizioni anche nel presente articolo, si ritiene quindi opportuno cassare la parola " finanziarie "*

### **Art. 12 ~~18~~ – Disposizioni transitorie e finali**

.....

6. Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si **avvalgono d' intesa con le Regioni**, anche mediante delega di firma, delle strutture, **del personale, dei beni e delle risorse strumentali** delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono **le funzioni dell' autorità di bacino**.

#### COMMENTO

*Questa dizione va oltre a quanto previsto dall' art. 51 comma 4 del collegato ambientale e quindi va specificato che l' avvalimento sarà d' intesa con le Regioni ed anche limitato alle funzioni dell' Autorità di Bacino, quando si parla delle " strutture regionali "*

*E' inoltre opportuno cassare il riferimento al personale, beni, e risorse finanziarie, questioni che troveranno disciplina nel DPCM e nel transitorio visto che ci si "avvale" è sono già definite dalle norme generali.*

*7. Fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63,comma 4, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino delle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e delle strutture regionali comprese nei singoli distretti sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'avvio operativo dell'Autorità di bacino, il **Direttore Generale della Direzione Generale STA del Ministero dell'Ambiente garantisce l'approvazione da parte del Ministro dell'Ambiente degli atti che si rendessero necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.***

#### COMMENTO

*La formulazione proposta con le cancellazioni appare più corretta riferendosi all' ENTE e non alla figura di uno specifico dirigente.*

*Inoltre" garantire l' approvazione" appare ultroneo è sufficiente " approva*

#### **MARCHE**

1. Non è ben definito come trattare nella frase transitoria le procedure di gestione dei PAI che attualmente prevedono l'espressione di pareri da parte dei Comitati Tecnici e/o dei Comitati Istituzionali. Dalla lettura dell'art. 18, comma 6, sembrerebbe che i procedimenti siano in carico alle strutture oggetto di avvalimento prescindendo dall'acquisizione di detti pareri, in conseguenza della decadenza dei Comitati della Autorità di bacino ex Legge 183/89.
2. Si ritiene adeguato specificare nel DM che in sede di intesa con le Regioni, ai fini della definizione dei DPCM, qualora le stesse rappresentino la necessità di mantenere sedi territoriali decentrate, potrà essere prevista la messa a disposizione del personale regionale per lo svolgimento delle funzioni distrettuali, come indicato a pag. 2 del documento "appunto esplicativo relativo.....".

## **Regione Puglia e Basilicata**

**In relazione al nuovo testo di decreto proposto dal MATTM, si ritiene opportuno proporre le seguenti integrazioni ai commi 4 e 7 dell'art. 12 (già art. 18 norma transitorie) fermo restando comunque un dubbio di compatibilità generale del ruolo riservato al Direttore Generale STA del Ministero nelle more dell'avvio operativo:**

### **Art. 12 Comma 4.**

I dipendenti delle Autorità di bacino interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 incardinati non nei ruoli delle medesime Autorità ma nei ruoli regionali o di altre amministrazioni locali, **a seguito delle deliberazioni di cui al comma precedente,**

possono esercitare il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche provvisorie delle Autorità di bacino così come determinate ai sensi del comma 3. Il d.p.c.m. di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. emanato d'intesa con le regioni e province autonome interessate, individua anche il personale che ha esercitato il diritto di opzione di cui al presente comma.

### **Art. 12, Comma 7.**

Fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le attività di **gestione** e di pianificazione di bacino delle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e delle strutture regionali comprese nei singoli distretti sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'avvio operativo dell'Autorità di bacino, il Direttore Generale della Direzione Generale STA del Ministero dell'Ambiente garantisce l'approvazione da parte del Ministro dell'Ambiente degli atti che si rendessero necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

## **Regione Liguria**

Si ritiene che la nuova versione del DM sia migliorativa rispetto alla versione trasmessa con nota del MATTM del 27/06 u.s., lasciando spazio all'adozione di soluzioni specifiche in sede di successivi DPCM per le specifiche Autorità di Bacino Distrettuali.

La nuova versione della bozza di DM è senz'altro migliorativa rispetto alla precedente, ma permangono alcune criticità.

In particolare si segnala quanto segue:

- 1) **ORGANI DELL'ADB DISTRETTUALE.** Si prende atto favorevolmente che sono stati eliminati gli artt. da 4 a 10 della precedente bozza, demandando quindi la definizione degli organi della nuova Autorità di Bacino distrettuale allo statuto degli specifici Distretti (per Regione Liguria: Distretto Padano e Distretto Appennino Settentrionale), la cui approvazione è competenza della CIP (conferenza istituzionale permanente) di cui fanno parte anche i presidenti delle Regioni competenti.
- 2) **PERSONALE E RISORSE STRUMENTALI.** Permane critica la disposizione dell'articolo 9 sulle "risorse strumentali e finanziarie", in quanto non sono chiare le modalità di eventuale trasferimento di beni e persone, attualmente a carico del bilancio regionale, all'Autorità Distrettuale. La formulazione NON è stata modificata rispetto alla precedente, che era uno dei punti fondamentali della valutazione negativa precedente. In particolare, in relazione al personale regionale che eserciti il diritto di opzione e che verrebbe pertanto trasferito al Distretto, non viene chiarito che i relativi oneri NON SONO a carico delle Regioni, che altrimenti dovrebbero trasferire, senza limiti temporali, anche le relative risorse finanziarie, pur non avendo più le competenze in materia. La modifica riportata nella relazione di accompagnamento sembra andare nella direzione richiesta, ma si ritiene necessaria una migliore esplicitazione del concetto nel testo del D.M..

Inoltre sarebbe opportuno specificare che il personale e beni immediatamente trasferiti sono solo quelli incardinato nei ruoli di AdB regionali o interregionali istituite come Ente, e non quelle istituite su intese solo regionali e con personale regionale

- 3) **REGIME TRANSITORIO E GESTIONE ORDINARIA PIANIFICAZIONE DI BACINO VIGENTE.**

La nuova versione introduce il comma 7 all'art. 12, nel quale è stata inserita la previsione di un impegno del DG della STA del MATTM per la assunzione da parte del Ministro di atti necessari per la gestione ordinaria dei Piani di bacino vigenti.

Considerato tuttavia che gli organi delle AdB attuali vengono soppressi all'entrata in vigore del DM, tale previsione appare generica e si ritiene preferibile che venga già previsto un regime transitorio o specifici indirizzi in merito (corrispondenza degli organi tra vecchie e nuove Autorità, ad es.), e le modalità per la loro gestione anche ordinaria (es. aggiornamenti, pareri, etc.)

nelle more del piano di bacino distrettuale, nell'ottica del non aggravio dei procedimenti e del rispetto territoriale.